



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 210

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 20 giugno 2019

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Plenaria Pag. 6
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 74) » 52

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 29) » 53
Plenaria » 53

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56) » 55
Plenaria » 55

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 57

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria Pag. 71

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Plenaria » 77

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Comitato VI infiltrazione delle associazioni criminali (Riunione n. 4) » 86

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

Ufficio di Presidenza » 87

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Per l'infanzia e l'adolescenza:

Plenaria *Pag.* 88

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Plenaria » 93

Ufficio di Presidenza » 94

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Giovedì 20 giugno 2019

Plenaria

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE, accertata la mancanza del prescritto numero legale, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 8,45.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 20 giugno 2019

Plenaria**98^a Seduta***Presidenza del Presidente*
OSTELLARI*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.**La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE REDIGENTE*

(1200) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, approvato dalla Camera dei deputati

(174) *Nadia GINETTI ed altri. – Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

(229) *Nadia GINETTI ed altri. – Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale*

(295) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice*

(335) *BERTACCO ed altri. – Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti*

(548) *Valeria FEDELI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne*

(662) *Stefania PUCCIARELLI ed altri. – Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati 99 emendamenti e 2 ordini del giorno (pubblicati in allegato).

Ricorda che nell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori già convocato al termine della seduta verrà stabilito il calendario per il prosieguo dell'esame del provvedimento, inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice VALENTE (*PD*) invita alla riflessione ed alla collaborazione le forze di maggioranza su un tema talmente delicato da auspicare la necessità di un'approvazione all'unanimità. Considerata anche la propria esperienza di Presidente della commissione sulla violenza di genere, auspica un'apertura al dibattito ed alla discussione in modo tale che il provvedimento non si presenti come «blindato» ma tenga conto dei suggerimenti e delle modifiche proposte per esempio dal parere del Consiglio Superiore della Magistratura oltre che dalle associazioni e dagli esperti che sono intervenuti in sede di audizioni.

Fa presente come gli emendamenti a firma del suo partito non si debbano considerare ostruzionistici ma presentati con spirito costruttivo.

Procede illustrando brevemente alcune proposte di emendamento relative all'articolo 2 rispetto al quale fa presente come il parere del Consiglio Superiore della Magistratura paventi il rischio di azzerare la discrezionalità del magistrato.

Esprime perplessità sulla proposta della regola secondo cui l'intervento da parte del magistrato debba avvenire entro tre giorni dal fatto. Auspica in merito un'attenuazione della rigidità di tale sistema.

Manifesta perplessità sulla copertura finanziaria dal momento che a suo avviso la necessaria specializzazione degli operatori dei settori porterà un problema di risorse economiche.

Invita alla riflessione anche in merito alla formulazione delle fattispecie di reato introdotte e manifesta perplessità sulla possibilità di procedere all'arresto in flagranza di reato per i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) illustra brevemente gli emendamenti a sua firma segnalando alcune criticità per esempio in merito all'articolo 3, laddove suscita perplessità l'introduzione di una nuova fattispecie di reato a suo dire non necessaria. In merito all'articolo 5 esprime perplessità circa la previsione relativa alla copertura finanziaria; in merito all'articolo 6 segnala la previsione che finirebbe, a suo avviso, con l'azzerare il giudizio prognostico del magistrato. Ancora perplessità suscita la previsione (sempre all'articolo 6) che pone oneri economici a carico del condannato realizzando una distinzione tra abbienti e non abbienti di dubbia costituzionalità.

Auspica una modifica quanto ai livelli edittali di pena, e ancora perplessità manifesta in merito all'articolo 11 sul meccanismo proposto di bi-

lanciamento delle circostanze e anche in merito all'articolo 12, ritenendo tale previsione superflua dal momento che essa è pacificamente rientrante già in quella attualmente vigente ai sensi dell'articolo 583, comma 2, del codice penale e ancora manifesta perplessità in merito alla previsione dell'articolo 21 relativa alla invarianza finanziaria che a suo dire dovrebbe essere oggetto di una più attenta analisi tecnica.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1200

G/1200/1/2

MONTEVECCHI, RICCARDI, D'ANGELO, PIARULLI

La Commissione, in sede di esame dell'A.S. n. 1200, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»,

premessò che:

scopo principale del suddetto disegno di legge è quello di contrastare la discriminazione e la violenza di genere;

l'articolo 7 del disegno di legge in esame introduce nel codice penale, all'articolo 558-*bis*, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio;

considerato che:

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 (Convenzione di Istanbul) riconosce espressamente la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani;

tra le condotte nelle quali può sostanzarsi la violenza di genere la Convenzione di Istanbul annovera anche le mutilazioni genitali femminili (art. 38) e il matrimonio forzato (art. 37);

a livello internazionale ed europeo è da tempo rimarcata l'esigenza di prevenire la commissione di reati aventi natura culturale e di genere e che questo può essere maggiormente garantito da un sistema educativo più efficiente;

l'impianto che risulta ideato dal disegno di legge in parola merita, in considerazione degli strumenti che si intendono introdurre, di essere avviato nel più breve tempo possibile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, mediante futuri interventi legislativi, le fattispecie previste dall'articolo 583-*bis* c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e dall'articolo 558-*bis* c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio) di cui all'articolo 7 del disegno di legge n. 1200, nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere al fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal disegno di legge;

a implementare nuove linee guida per la prevenzione e sensibilizzazione dei reati di cui al suddetto disegno di legge;

a potenziare i percorsi di educazione all'affettività, alle emozioni e al rispetto dei generi tramite seminari connotati dalla partecipazione attiva degli studenti e di esperti del settore, affinché il perseguimento degli obiettivi della già citata Convenzione di Istanbul avvenga non solo mediante la previsione di misure dal carattere repressivo.

G/1200/2/2

PUCCIARELLI

La Commissione, in sede di esame dell'A.S. n. 1200, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»,

premesso che:

all'articolo 7 del provvedimento in oggetto è prevista l'istituzione del reato di «costrizione o induzione al matrimonio»: un fenomeno presente anche nel nostro Paese, ma i cui numeri esatti non sono noti perché spesso il reato viene compiuto all'interno del nucleo familiare, spesso di origine extracomunitaria, e non viene denunciato;

ritenuto che è necessario, contestualmente all'introduzione del reato, istituire un osservatorio nazionale permanente sui casi di costrizione o induzione al matrimonio affinché sia possibile monitorare il fenomeno e stilare annualmente un *report* dettagliato;

ritenuto altresì che tale Osservatorio potrà svolgere una eminente funzione sociale, innalzando l'attenzione dello Stato sul deplorabile fenomeno delle cosiddette «spose bambine», i cui diritti umani vengono violati al momento dell'induzione al matrimonio;

considerato che tale Osservatorio dovrebbe essere composto dalle istituzioni prossimali agli ambienti frequentati dalle possibili vittime del reato suddetto, in primo luogo l'ambiente scolastico;

impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero dell'Interno un osservatorio nazionale permanente sul fenomeno della costrizione o induzione al matrimonio, altresì definito «delle spose bambine».

Art. 01.**01.1**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. 1. Nei casi di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate immediatamente alla persona offesa e al difensore"».

01.2

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: "Comunque effettua le iscrizioni relative ai reati articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-*quinquies*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale."».

Art. 1.**1.1**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Obbligo di riferire la notizia di reato*) – 1. All'articolo 347 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. In ogni caso le comunicazioni delle notizie di reato per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 601, 601-*bis*, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del co-

dice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale, devono essere trasmesse senza ritardo, e, comunque entro 48 ore dal compimento dell'atto"».

1.2

GRASSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Obbligo di riferire la notizia del reato) – 1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)" sono inserite le seguenti: ", del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale,"».

1.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1 sostituire le parole da: «572» fino alla fine del comma con le seguenti: «572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente e, comunque, entro ventiquattro ore dall'acquisizione anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2».

1.4

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, sostituire le parole da: «572», fino alla fine del comma, con le seguenti: «571, comma 2, 572, 600-bis, primo comma, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, se-

condo comma, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinqüies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, primo comma, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75».

1.5

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 572», aggiungere le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater. 1, 601 e 602».

1.6

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e la parola: "immediatamente" è sostituita dalle seguenti: "entro ventiquattro ore"».

1.7

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e dopo la parola: "immediatamente" sono aggiunte le seguenti: ", e comunque entro le ventiquattro ore,"».

Art. 2.

2.1

GRASSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Assunzione di informazioni) – 1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del co-

dice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa e tenuto conto della condizione di particolare vulnerabilità di cui all'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale"».

2.2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Assunzione di informazioni*) – Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582, 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, n. 1 e secondo comma del medesimo codice, il pubblico ministero, assume con urgenza informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela, o istanza, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della riservatezza delle indagini ed in tutti i casi nei quali tale atto sia necessario ai fini della protezione della vittima"».

2.3

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Assunzione di informazioni*) – 1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri

2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni dalla persona offesa, convoca la medesima assicurando idonee garanzie di sicurezza e riservatezza"».

2.4

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole da: «609-bis» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, per i quali è stata presentata querela, il pubblico ministero, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della segretezza delle indagini, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini ovvero ove la stessa ne faccia richiesta».

2.5

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole da: «609-bis» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, per i quali è stata presentata querela, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della segretezza delle indagini, il pubblico ministero, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini».

2.6

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «, 612-bis e 612-ter».

2.7

BALBONI

Al comma 1, capoverso «1-ter.» dopo le parole: «pubblico ministero» inserire le seguenti: «o su sua delega la polizia giudiziaria».

2.8

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso: «1-ter», sostituire le parole da: «assume informazioni» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «, se non vi abbia già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini».

2.9

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato» con le seguenti: «quando risulta necessario».

2.10

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «salvo che» aggiungere le seguenti: «non ritenga diversamente o che».

2.0.1

FEDELI, CUCCA, ALFIERI, GINETTI, IORI, ASSUNTELA MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n.121)

1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121 dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Trasmissione atti del pubblico ministero)

Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, il pubblico ministero, assunte le informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice penale, trasmette gli atti al prefetto al fine di valutare l'adozione di eventuali misure di protezione"».

Art. 3.**3.1**

GRASSO

Al comma 1, sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:

«2-*bis*. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, ovvero dall' articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero».

3.2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, ASSUNTOLA MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «Se si tratta» fino a: «609-octies» con le seguenti: «Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies».

3.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «572, 609-bis» fino a: «medesimo codice», con le seguenti: «571, secondo comma, 572, 600-bis, primo comma, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, secondo comma, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, primo comma, numero 8) della legge 20 febbraio 1958, n. 75,».

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 2-ter, sostituire le parole: «senza ritardo», con la seguente: «immediatamente».

3.4

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «609-bis», fino a: «612-ter del codice penale», con le seguenti: «582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale,».

3.5

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-bis.1. Nei casi di cui al precedente comma, il pubblico ministero deve procedere personalmente al compimento degli atti d'indagine che riguardino minorenni.».

3.0.1

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 372 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) il pubblico ministero ha omesso di provvedere all'assunzione di informazioni della persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che con decreto dispone che sussistono imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, quando si procede nei casi previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale».

Art. 4.**4.1**

PILLON

Al comma 1, capoverso «Art. 387-bis», sostituire le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «è sottoposto a misure cautelari di carattere più restrittivo».

4.2

GRASSO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 381 del codice di procedura penale, al secondo comma, dopo la lettera *m-quinquies* è aggiunta la seguente lettera:

"*m-sexies*. violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa prevista dall'articolo 387-bis del codice penale."».

Art. 5.**5.1**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 2, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «, su proposta del Dipartimento per le pari opportunità,».

5.2

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'istruzione, Università e ricerca e della salute sono definiti i contenuti di specifici corsi destinati a magistrati, assistenti sociali, personale sanitario dipendente dalla Aziende sanitarie locali (ASL) e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado volti alla formazione in materia di reati sessuali e di violenza domestica. Con il decreto di cui al presente comma sono disciplinate anche le modalità di partecipazione agli stessi delle operatrici dei centri antiviolenza. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.3

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 6.

6.1

GRASSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – (*Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena*) – 1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, nonché all'articolo 582 nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati"».

6.2

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «612-bis e 612-ter».

6.3

GRASSO

Al comma 1, sostituire le parole: «è comunque subordinata», con le seguenti: «può essere subordinata».

6.4

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «è comunque» con le seguenti: «può essere».

6.5

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «enti o associazioni» inserire le seguenti: «iscritte ad albi regionali o nazionali».

6.6

GRASSO

Sopprimere il comma 2.

6.7

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le accordi variazioni di bilancio».

Art. 7.**7.1**

GINETTI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – (Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies e modifiche al codice di procedura penale) – Dopo l'articolo 609-duodecies del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 609-terdecies.

(Matrimonio forzato)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da tre a sette anni"».

Art. 609-quaterdecies.

(Circostanze aggravanti)

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto di cui all'articolo 609-terdecies è commesso dal genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, da parenti o affini entro il quarto grado, dal tutore, ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

La pena è della reclusione da sette a dodici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quindecies.

(Pene accessorie)

La condanna per il delitto di cui all'articolo 609-terdecies comporta:

- a) la perdita della responsabilità genitoriale;
- b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- c) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- d) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte".

2. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "609-terdecies, 609-quaterdecies"».

7.2

GINETTI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – *(Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies e modifiche al codice di procedura penale)* – Dopo l'articolo, 609-duodecies del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 609-terdecies.

(Matrimonio forzato)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso in danno di un minore di età si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

Art. 609-quaterdecies.

(Circostanze aggravanti)

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se l'autore del fatto di cui all'articolo 609-terdecies, commesso ai danni di un minore, è il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, parenti o affini entro il quarto grado, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

La pena è della reclusione da sette a dodici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quindecies.

(Pene accessorie)

La condanna per il delitto di cui all'articolo 609-terdecies comporta:

- a) la perdita della responsabilità genitoriale;
- b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- c) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- d) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte".

2. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-quinquies," le seguenti: "609-terdecies, 609-quaterdecies"».

Art. 8.**8.1**

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «1.», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatane di cui all'articolo 4, comma 5-*quinquies* della legge 4 maggio 1983, n. 184.».

8.0.1

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il Piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, persegue, altresì, attraverso le Regioni, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, la promozione e il sostegno, sul territorio regionale comprese le carceri, di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, con riferimento alla violenza domestica e nelle relazioni interpersonali e di vita.

2. Gli interventi di cui al comma 1:

a) sono sviluppati in ambito sociosanitario per assicurare un trattamento integrato in modo da consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato e le conseguenze psichiche e psicologiche che la violenza di genere produce sulla salute delle donne;

b) sono assicurati di concerto tra servizi sociali dei Comuni e consultori dei distretti sanitari, nel rispetto delle reciproche competenze, e si avvalgono di personale adeguatamente formato sui temi della giustizia riparativa e della violenza di genere.

3. La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti deve essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni che le Regioni promuovono per identificare, stigmatizzare,

prevenite le cause culturali e contrastare la violenza di genere e deve svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.».

8.0.2

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al fine di dare immediata attuazione a quanto stabilito dalle linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne vittime di violenza ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 novembre 2017, nelle strutture del Dipartimento d'Emergenza e Accettazione/Pronto Soccorso (DEA/PS) delle Aziende Ospedaliere e dei Presidi Ospedalieri, è istituita un'area separata dalla sala d'attesa generale che assicuri alle vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 582 e 583-quinquies, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, protezione, sicurezza e riservatezza. Nei predetti locali non sono ammessi eventuali accompagnatori che possono accedere solo successivamente e su richiesta della vittima ad eccezione della prole minore.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 9.

9.1

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di persona minore» con le seguenti: «dei figli, anche maggiorenni.».

9.2

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 4, dopo le parole: «dei delitti di cui agli articoli 572» aggiungere le seguenti: «600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies».

9.0.1

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 384 del codice di procedura penale)

All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Anche fuori dai casi di flagranza, il pubblico ministero dispone inoltre, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto contro la persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono specifici elementi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti.";

b) al comma 2, le parole: "Nei casi previsti dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dai commi 1 e 1-bis"».

9.0.2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Introduzione dell'articolo 384-ter del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 384-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 384-ter.

(Fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori)

1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384 c.p.p., il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata del delitto di cui all'articolo 572 c.p. e di quello di cui all'articolo 612-bis c.p., quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 385 e seguenti del presente titolo.

3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381 comma 3"».

9.0.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero

a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa"».

9.0.4

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)

1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* del primo comma, dopo le parole: "sull'odio razziale" sono inserite le seguenti: ", di genere" e dopo le parole: "atti di discriminazione per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

b) alla lettera *b)* del primo comma, dopo le parole: "per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

c) al secondo comma, dopo le parole: "per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

d) la rubrica è sostituita con la seguente: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale di genere etnica e religiosa.

Art. 9-ter.

(Modifica all'articolo 604-ter del codice penale)

1. All'articolo 604-ter del codice penale, al primo comma, dopo la parola: "razziale" sono inserite le seguenti: "di genere,"».

Art. 10.**10.1**

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. – (*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e al codice di procedura penale*) – 1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 167 è inserito il seguente:

"Art. 167.1.

(Comunicazione plurima e diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, effettua, in assenza del consenso espresso dello stesso, una comunicazione plurima o una diffusione, con qualsiasi mezzo, di dati personali idonei a rivelarne la vita sessuale è punito con la reclusione da due a sei anni e si procede d'ufficio.

2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito i dati personali di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso espresso della persona rappresentata recando loro nocumento.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, di persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, al momento del fatto, o in danno di una donna in stato di gravidanza la pena è aumentata da un terzo alla metà.

4. La pena è aumentata dalla metà al doppio se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi con violenza o minaccia, ovvero in occasione della commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-*quater* e 609-*octies*.

5. Si applica la pena della reclusione da 7 a 12 anni se dal fatto deriva la morte della persona rappresentata nelle immagini quale conseguenza non intenzionale del fatto.

6. La condanna per il delitto di cui al comma 1 comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione

dell'articolo 29, primo comma, del codice penale quanto all'interdizione perpetua;

b) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

7. Il Pubblico ministero, quando ha notizia del delitto di cui al comma 1, ne informa senza ritardo il Garante per la protezione dei dati personali".

2. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "609-octies del codice penale," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 167.1 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,"».

10.2

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini, video o audio a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate o registrate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini, i video o gli audio di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate o registrate al fine di recare loro nocumento».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la Rubrica con la seguente: «(Diffusione illecita di immagini, video o audio sessualmente espliciti)».

10.3

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, sostituire le parole: «immagini o video», con le seguenti: «immagini, video o audio» e le parole: «delle persone rappresentate», con le seguenti: «delle persone rappresentate o registrate»;*

b) *al secondo comma, sostituire le parole: «le immagini o i video», con le seguenti: «le immagini, i video o gli audio» e le parole:*

«delle persone rappresentate», con le seguenti: «delle persone rappresentate o registrate».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, all'alinea, sostituire la Rubrica con la seguente: «(Diffusione illecita di immagini, video o audio sessualmente espliciti)».

10.4

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», primo comma, dopo le parole: «il consenso» inserire la seguente: «espresso».

10.5

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», primo comma, sostituire le parole: «da uno a sei anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».

10.6

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si procede d'ufficio».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «612-ter» sopprimere il quinto comma.

10.7

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «612-ter», secondo comma, sostituire le parole: «al fine di recare loro documento» con le seguenti: «recando loro documento»;*

b) *al comma 1, capoverso «612-ter», dopo il quarto comma inserire i seguenti:*

«4-bis. La pena è aumentata dalla metà al doppio se i fatti di cui al primo e secondo sono commessi con violenza o minaccia, ovvero in occasione della commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies.

4-ter. Si applica la pena della reclusione da 7 a 12 anni se dal fatto deriva la morte della persona rappresentata nelle immagini quale conseguenza non intenzionale del fatto».

10.8

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», terzo comma, dopo le parole: «è aumentata» inserire le seguenti: «da un terzo alla metà».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «612-ter», quarto comma, dopo le parole: «La pena è», inserire la seguente: «altresì».

10.9

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», terzo comma, dopo le parole: «o divorziato» inserire le seguenti: «dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata.».

10.10

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», al quarto comma, dopo le parole: «in danno di persona» aggiungere le seguenti: «minore di età».

10.11

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», quarto comma, dopo le parole: «o psichica» inserire le seguenti: «, al momento del fatto,».

10.12

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 2, capoverso «612-ter», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«4-bis. La condanna per il delitto di cui al primo e secondo comma comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, del codice penale quanto all'interdizione perpetua;

b) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».

10.13

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«4-bis. Se in conseguenza del fatto di cui al primo e secondo comma deriva il suicidio della persona offesa, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni».

10.14

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "609-*octies* del codice penale," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale"».

10.0.1

BALBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di tutela delle vittime di atti persecutori)

1. All'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis.* Quando si procede per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale e dalla querela presentata dalla persona offesa o da eventuali atti di integrazione della stessa risultano gravi indizi di reità, il pubblico ministero chiede al giudice delle indagini preliminari, entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della querela, l'applicazione delle misure di cui al presente articolo.

4-*ter.* Agli effetti del comma 4-*bis* si considerano in ogni caso sussistenti gravi indizi di reità quando la persona offesa, con la querela o con atti di integrazione della stessa, esibisca documentazione attestante la realizzazione delle condotte punite dall'articolo 612-*bis* del codice penale, anche mediante l'allegazione di messaggi di testo o di elenco di chiamate telefoniche.

4-*quater.* Qualora il pubblico ministero non provveda ai sensi del comma 4-*bis* nei termini ivi previsti, il difensore della persona offesa può presentare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di applicazione dei provvedimenti indicati nel presente articolo.

4-*quinqüies.* Il giudice per le indagini preliminari, dopo avere verificato la sussistenza dei gravi indizi di reità di cui al comma 4-*bis*, dispone, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero o del difensore della persona offesa, i provvedimenti di cui al presente articolo."

2. All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*:

1) dopo le parole: "con violenza alla persona" sono inserite le seguenti: "ovvero nei procedimenti per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale."».

10.0.2

BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta)

1. All'articolo 444, comma 1-*bis* del codice di procedura penale, dopo le parole: "i procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 583, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577", e dopo le parole: "609-*quater*" sono inserite le seguenti: "609-*octies* e 612-*bis* del codice penale"».

Art. 11.

11.1

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – *(Modifiche al codice penale in materia di bilanciamento delle circostanze per i reati puniti con l'ergastolo)* – 1. All'articolo 576 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

2. All'articolo 577 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti"».

11.2

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);*
- b) *al comma 1 sostituire la lettera c) con le seguenti:*

«c) All'articolo 576 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti";

c-bis) All'articolo 577 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti"».

11.3

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);*
 - b) *al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «62, numero 1, 89,».*
-

11.4

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

11.5

GRASSO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste», con le seguenti: «sono sottratte al bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti».

Art. 12.**12.1**

GRASSO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 20.

12.2

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», primo comma, dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «, volontariamente»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«La condanna per il delitto di cui al presente articolo comporta:

1) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

2) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

3) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte»;

c) dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale alle parole: "600-bis," sono premesse le seguenti: "577-bis, 577-ter,"».

12.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», primo comma, sopprimere le parole: «o lo sfregio permanente».

12.4

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», dopo le parole: «del viso» inserire le seguenti: «e del corpo».

Conseguentemente, alla Rubrica, dopo le parole: «al viso» inserire le seguenti: «e al corpo».

12.5

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quater* dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, 583, secondo comma, 583-*quinquies*," e le parole: "e 609-*undecies*" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-*undecies* e 612-*bis*";

b) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, e 583, secondo comma, 583-*quinquies*, se commessi in danno di persona minorennе," e le parole: "nonché agli articoli 609-*bis*

e 609-*octies* del medesimo codice" sono sostituite dalle seguenti: "nonché agli articoli 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice"».

Art. 13.

13.1

GINETTI, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, FEDELI, IORI, Assuntela
MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 4, lettera b) sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «ventiquattro».

Art. 14.

14.1

GRASSO

*Sostituire il comma 1, capoverso «Art. 64-*bis*» con il seguente:*

«1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è inserito il seguente:

"Art. 64-*bis*.

(Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile)

1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente"».

14.2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 64-bis», dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Il Pubblico Ministero, in ogni caso, trasmette al giudice civile ovvero al giudice minorile competente, copia dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, anche minori, non coperte dal segreto investigativo ed ogni altro atto o provvedimento ritenuto necessario ai fini del coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie competenti».

14.3

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 392, comma 1-bis, primo e secondo periodo, del codice di procedura penale, le parole: "anche su richiesta della persona offesa" sono sostituite dalle seguenti: "la persona offesa"».

14.0.1

BINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 110 delle Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di obblighi di comunicazione dei dati iscritti nel Registro delle notizie di reato al Centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno)

1. All'articolo 110 delle Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. La segreteria trasmette immediatamente il nominativo della persona iscritta nel registro delle notizie di reato e ogni eventuale aggiornamento relativo ai fatti che gli sono attribuiti al Centro elaborazione dati

del Ministero dell'interno di cui all'articolo 8, della legge 1 aprile 1981, n. 121"».

Art. 15.

15.1

BALBONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "di scarcerazione" sono aggiunte le seguenti: ", compresi i permessi di qualsiasi natura concessi dalla magistratura di sorveglianza durante l'esecuzione della pena,";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al terzo comma dell'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "e all'interessato" sono sostituite dalle seguenti: ", all'interessato e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa"».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

15.2

GRASSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale».

b) *al comma 5, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

15.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, capoverso «1-bis» sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «612-bis e 612-ter».

15.4

FEDELI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertata la disponibilità da parte della polizia giudiziaria ed i soggetti interessati ne abbiano accettato l'applicazione. Il mancato consenso da parte dell'imputato viene valutato ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 276 in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte ai sensi dei commi che precedono"».

15.5

FEDELI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«1. Dopo il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-bis del codice penale e la misura è stata richiesta con le finalità di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), il giudice provvede con urgenza"».

15.6

FEDELI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"Art. 291-bis.

1. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-bis del codice penale, la persona offesa può presentare istanza al pubblico ministero di avanzare richiesta di misura cautelare."».

15.7

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 390 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1 e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice,

l'avviso di cui al precedente comma è inviato alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato."».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «299», aggiungere la seguente: «, 390».

Art. 16.

16.0.1

BALBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifica all'art. 293 del codice di procedura penale in materia di adempimenti di informazione nei confronti della persona offesa)

All'articolo 293 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. La medesima informazione di cui al comma 1-ter è comunicata al difensore della persona offesa, o, in mancanza di questo, alla persona offesa, redigendo verbale di tutte le operazioni compiute e dando informazione dell'avvenuta comunicazione di cui al comma 1 o 1-bis alla persona offesa. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.";

b) il comma 2, è sostituito dal seguente: "Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato e alla persona offesa.";

c) il comma 3, è sostituito dal seguente: "Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore dell'indagato e al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa. Il difensore ha diritto di esame di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazione intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni. Le medesime facoltà spettano al difensore della persona offesa, qualora nominato."».

16.0.2

BALBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente: "Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa."».

16.0.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97, nonché la parte offesa, e ove nominato, il suo difensore."».

16.0.4

BALBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

All'articolo 390 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pub-

blico ministero, al difensore oltre che al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa"».

Art. 17.

17.1

GRASSO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni" sono sostituite dalle seguenti: "nonché agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter* e 583-*bis* del medesimo codice";».

17.2

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-*bis*» dopo le parole: «presso enti o associazioni» inserire le seguenti: «iscritte ad albi regionali o nazionali».*

17.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La remunerazione di cui al comma 1 per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati condannati per i reati di cui agli articoli 572, 582, 583-*quinqies*, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale è destinata nella misura di un terzo alla vittima dei medesimi reati o in caso di morte della stessa, in conseguenza del reato, è corrisposta in favore dei figli."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori e risarcimento delle vittime».

17.4

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 18.

18.1

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Premettere i seguenti commi:

«01. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

"l-bis) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore".

01-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 01 pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.2

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: "e di sostegno" sono aggiunte le seguenti: "anche psicologico"».

Art. 19.

19.1

BALBONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis.* Il Fondo eroga, altresì, le somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime in quanto soggetti coobbligati in ottemperanza alle norme vigenti."».

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, dopo le parole: «n. 204» aggiungere le seguenti: «e alla legge 7 luglio 2016, n. 122,», e sostituire la parola: «recante» con la seguente: «recanti».

Art. 21.**21.1**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. – (*Copertura finanziaria*) – 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 74

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 20 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 29

Presidenza del Vice Presidente
DI PIAZZA

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,40

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
N. 1028 E N. 1095 (PARITÀ DI ACCESSO AGLI ORGANI DI SOCIETÀ QUOTATE)*

Plenaria

113^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DI PIAZZA

La seduta inizia alle ore 9,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DI PIAZZA fa presente che la Commissione sarà presumibilmente impegnata nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, attualmente all'esame della Camera dei deputati, a partire dalla giornata di lunedì 24 giugno, in

considerazione dell'imminenza del termine di decadenza del provvedimento.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente DI PIAZZA comunica che la documentazione acquisita nell'ambito dell'audizione svolta oggi in sede di Ufficio di Presidenza, ai fini dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1028 e n. 1095, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Giovedì 20 giugno 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 56

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

83^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 9,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è stabilito di svolgere un ciclo di audizioni informali in merito all'Atto del Governo n. 86 recante lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la pro-

mozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107» e se ne è definito il programma.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 20 giugno 2019

Plenaria

105^a Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il Presidente LICHERI (*M5S*), relatore, illustra una ulteriore versione dello schema di parere, integrata dalle considerazioni emerse nell'ultima seduta. In particolare, all'osservazione relativa alle misure di prevenzione, si aggiunge l'inciso riferito all'importanza di considerare anzitutto l'educazione al rispetto reciproco, sin dall'età scolastica. Inoltre, si aggiunge un'ultima osservazione, volta a sottolineare l'importanza di non sovvertire l'attuale impianto del codice penale relativo ai reati contemplati dal disegno di legge, imperniato sulla tutela della persona e della sua incolumità e libertà individuale.

Interviene la senatrice GINETTI (*PD*) per ribadire il suo avviso di inserire le nuove fattispecie di reato nello stesso capo del codice penale che annovera i reati più gravi, ovvero quelli di cui agli articoli 609-*bis* e seguenti. Tale collocazione si porrebbe maggiormente in linea con le prescrizioni della normativa internazionale ed europea in materia. Preannuncia pertanto il suo voto di astensione.

La senatrice MASINI (*FI-BP*) esprime adesione all'avviso della senatrice Ginetti, ma preannuncia comunque il suo voto favorevole.

Il presidente relatore LICHERI (*M5S*) precisa che le questioni poste saranno vagliate in commissione di merito.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, lo schema di parere, allegato al resoconto, è approvato.

(1141) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017*

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il senatore DI MICCO (*M5S*), relatore, illustra uno schema di parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, lo schema di parere, allegato al resoconto, è approvato.

(1137) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016*

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il senatore DI MICCO (*M5S*), relatore, illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) reitera la richiesta di approfondimenti in merito all'atto costitutivo della Fondazione, comprese le parti relative al trattamento economico e fiscale delle cariche interne, nonché le modalità di nomina delle stesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1111) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, e la Nuova Zelanda, finalizzato a elevare il livello delle relazioni bilaterali e a creare una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, economico-commerciale e settoriale fra le Parti.

In particolare, con l'Accordo, le Parti si impegnano a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione nei settori disciplinati dall'Accordo, in materia di: politica estera e di sicurezza (Titolo II); sviluppo globale e aiuti umanitari (Titolo III); economia e commercio (Titolo IV); giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V); ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI); istruzione, cultura e contatti interpersonali (Titolo VII); sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII). Nel settore economico-commerciale, l'Accordo ha come obiettivo quello di agevolare gli scambi e promuovere gli investimenti, coerentemente con i principi dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC).

Il disegno di legge, che si compone di 4 articoli in cui si autorizza alla ratifica dell'Accordo, e si stabilisce la piena esecuzione dello stesso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. La relatrice propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, lo schema di parere favorevole, allegato al resoconto, è approvato.

(1136) Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, e l'Australia, dell'agosto 2017, volto ad ampliare la portata del partenariato quadro attualmente vigente e sottoscritto dalle Parti nel 2008, a forme di cooperazione anche in settori strategici quali l'ambiente, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca, i trasporti, la cooperazione giuridica, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla corruzione.

In particolare, che l'Accordo consolida e rafforza i tre pilastri della collaborazione tra le Parti: 1) la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza di interesse comune, anche nell'ambito di armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro, lotta al terrorismo, promozione della pace e della sicurezza internazionale; 2) la cooperazione economica e commerciale volta a facilitare gli scambi e i flussi di investimenti bilaterali, la soluzione di questioni economiche e commerciali settoriali, la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio e all'accesso agli appalti pubblici; 3) la cooperazione settoriale, relativa a ricerca e innovazione, istruzione e cultura, migrazione, lotta contro il terrorismo, lotta contro criminalità organizzata e criminalità informatica, cooperazione giudiziaria, tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Il disegno di legge, che si compone di 4 articoli in cui si autorizza alla ratifica dell'Accordo, e si stabilisce la piena esecuzione dello stesso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Interviene la senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) per chiedere maggiori dettagli in merito alla cooperazione nell'ambito delle armi leggere e di piccolo calibro e se il Governo possa fornire l'elenco dei modelli e delle armi o componenti di armi.

Si associano alla richiesta la senatrice GINETTI (*PD*) e il senatore LOREFICE (*M5S*).

La relatrice RICCIARDI (*M5S*) si riserva di svolgere un approfondimento al riguardo, con il Ministero degli affari esteri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformulazioni degli emendamenti 6.1, 19.1 e 20.0.1 pubblicati in allegato al reso-

conto. Comunica inoltre, che è stato ritirato il subemendamento 20.0.1/1, per la successiva trasformazione in ordine del giorno, e che il senatore Briziarielli ha aggiunto la propria firma all'emendamento 13.27.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200 E SUI
RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

rilevato che esso individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato;

ricordata la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014. Ad oggi la Convenzione è stata ratificata da 34 Stati, tra cui 17 Stati membri dell'UE, ivi inclusa l'Italia (con legge n. 77 del 2013). La suddetta Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate;

rilevato che la Commissione europea, nella sua proposta di decisione del Consiglio del 4 marzo 2016 (COM(2016) 109), relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della Convenzione di Istanbul, sottolinea che: «la violenza contro le donne è una violazione dei loro diritti umani e una forma estrema di discriminazione, radicata nella disparità fra i generi e che contribuisce a mantenerla e rafforzarla. La parità tra donne e uomini è un valore e un obiettivo fondamentale dell'Unione europea, riconosciuto nei trattati: articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»;

considerato che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla predetta proposta di decisione, «condanna tutte le forme di violenza contro le donne e deplora che le donne e le ragazze siano spesso esposte a violenza domestica, molestie sessuali, violenza psicologica e fisica, atti persecutori (stalking), violenza sessuale, stupri, ma-

trimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato, sterilizzazione forzata, sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani e altre forme di violenza, che costituiscono una grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità; denuncia il fatto che sempre più donne e ragazze sono vittime di violenza di genere su Internet e sui social media; invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per affrontare queste nuove forme di reato, tra cui estorsione sessuale, adescamento di minori, voyeurismo e pornografia a scopo di vendetta, e a proteggere le vittime, che possono subire traumi gravi che conducono talvolta anche al suicidio»;

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (parità tra uomini e donne);

visti gli articoli 8 (parità tra uomini e donne) e 19 (lotta alle discriminazioni basate sul sesso) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

visti gli articoli 21 (non discriminazione), 23 (parità tra uomini e donne) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

considerato che la legislazione dell'Unione europea vigente in materia di ordine di protezione europeo (direttiva 2011/99/UE), diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE), sfruttamento e abuso sessuale dei minori (direttiva 2011/93/UE), asilo e migrazione (direttiva 2004/81/CE), presta particolare attenzione alle esigenze specifiche delle vittime della violenza di genere,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

1) il disegno di legge in titolo si pone in linea con il contenuto della direttiva 2012/29/UE, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

2) la violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie: – maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); – violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); – atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); – corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); – atti persecutori (art. 612-bis c.p.); – diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); – lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma).

Al riguardo, si rileva che la Convenzione di Istanbul include, al Capitolo V («Diritto sostanziale»), specifiche clausole convenzionali di interesse penalistico volte a sancire obblighi di penalizzazione di condotte costitutive di fattispecie di violenza, ovvero lesive di diritti fondamentali e discriminatorie. Tra le condotte nelle quali può sostanziersi la violenza di genere la Convenzione annovera anche le mutilazioni genitali femminili (art. 38) e il matrimonio forzato (art. 37).

Si valuti, quindi, l'opportunità di inserire tali fattispecie – previste nell'ordinamento italiano, rispettivamente, dall'articolo 583-*bis* c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e dal nuovo articolo 558-*bis* c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio), come introdotto dal disegno di legge in titolo – nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere, al fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal disegno di legge;

3) considerata la necessità di assicurare un forte impegno sul fronte della prevenzione, a partire dall'educazione al rispetto reciproco, sin dall'età scolastica, accanto alle misure di tutela e di repressione, si valuti l'opportunità di istituire un Osservatorio nazionale permanente su tutte le forme di grave violenza domestica e di genere, anche tenendo conto dell'analogo invito rivolto dal Parlamento europeo alla Commissione europea, nella citata risoluzione del 12 settembre 2017, all'istituzione di un Osservatorio europeo sulla violenza di genere;

4) si ribadisce, infine, l'importanza di mantenere l'impianto del codice penale, relativo ai reati considerati dal disegno di legge, incentrato sulla tutela della persona e della sua incolumità e libertà individuale, al fine di assicurare la coerenza interna e con il diritto internazionale e dell'Unione europea;

e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1141**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'Accordo in ratifica, che si compone di 60 articoli, istituisce un partenariato per rafforzare il regolare dialogo politico tra l'Unione europea e l'Afghanistan, per migliorare le relazioni fra le due Parti e per sviluppare la cooperazione in molteplici settori, fra cui la sicurezza, lo sviluppo sostenibile e il commercio, anche al fine di promuovere la collaborazione in ambito multilaterale e incoraggiare l'inserimento dell'Afghanistan nel sistema economico internazionale. L'Accordo prevede anche la cooperazione fra l'Unione europea e l'Afghanistan nella lotta contro il terrorismo, la corruzione, il riciclaggio di denaro, il crimine organizzato e il traffico di sostanze stupefacenti, così come nella gestione delle migrazioni. L'Accordo stabilisce inoltre un'importante piattaforma di dialogo per la promozione e il sostegno di valori quali il rispetto dei principi democratici, lo Stato di diritto e la pace, contribuendo anche al sostegno dei diritti umani e delle libertà fondamentali, fra cui la parità fra uomo e donna;

considerato che il disegno di legge, che si compone di 4 articoli, prevede agli articoli 1 e 2 l'autorizzazione al Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo e la piena esecuzione dal momento della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea e che l'Accordo in ratifica è stato concluso in base agli articoli 216 e seguenti del TFUE,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1137

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'Accordo in ratifica mira a rafforzare le relazioni tra l'Unione europea e i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi (ALC) attraverso la costituzione di una Fondazione UE-ALC – organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica a norma del diritto internazionale – volta a favorire la conoscenza reciproca, realizzare le priorità di cooperazione stabilite nei vertici tra l'UE e la Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC), promuovendo lo sviluppo di strategie comuni, l'organizzazione di conferenze, lo svolgimento di ricerche e studi, lo scambio e la costituzione di reti tra rappresentanti della società civile e altri attori quali le istituzioni accademiche;

rilevato che il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1111**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'accordo in ratifica è volto ad instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale. In particolare, le Parti si impegnano a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione nei settori disciplinati dall'Accordo, che riguardano: politica estera e di sicurezza (Titolo II); sviluppo globale e aiuti umanitari (Titolo III); economia e commercio (Titolo IV); giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V); ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI); istruzione, cultura e contatti interpersonali (Titolo VII); sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII). Nel settore economico-commerciale, l'Accordo ha come obiettivo quello di agevolare gli scambi e promuovere gli investimenti, coerentemente con i principi dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC);

rilevato che il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di partenariato globale e rafforzato e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 944

Art. 6.

6.1 (testo 2)

BOTTICI, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – (Principi e criteri direttivi per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti) – 1. Nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;

b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro.

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia,

del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

19.1 (testo 2)

CASOLATI, Simone BOSSI, PUCCIARELLI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «introducendo, altresì, una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali».

Art. 20.

20.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n.234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) prevedere l'abrogazione esplicita delle norme nazionali incompatibili e il riordino e coordinamento di quelle residue.».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 20 giugno 2019

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Carlo PIASTRA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo in materia di turismo

Nuovo testo C. 1698 Governo

(Parere alla X Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (*M5S*), *relatore*, nell'illustrare sinteticamente il contenuto del provvedimento, che si compone di 3 articoli, ricorda che l'articolo 1, al comma 1, conferisce una delega al Governo in materia di turismo. I principi e criteri direttivi della delega, recati dal comma 2, prevedono, alla lettera a), di organizzare le disposizioni per settori omogenei o attività, mediante la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e, ove necessario, prevedere nuove disposizioni che regolino settori turistici emergenti quali, tra gli altri: il turismo sostenibile; il turismo sanitario e termale; il turismo rurale; l'ittiturismo; il turismo esperienziale; il turismo delle radici. La lettera b), richiede di coordinare il testo delle disposizioni legislative vigenti; la lettera c), di adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la lettera *c-bis*), di prevedere la semplificazione, la riduzione o l'eliminazione di tutti gli oneri burocratici, la certezza dei tempi e la tempestività di tutti i procedimenti per la creazione di nuove imprese nel settore del turismo; la lettera d), di indicare esplicitamente le norme da abrogare; la lettera e), di prevedere che, nei casi in cui sia necessario autorizzare

interventi potenzialmente identici, l'amministrazione competente abbia facoltà di adottare provvedimenti di carattere generale; la lettera *f*), di prevedere l'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, in un quadro di interoperabilità tra le diverse banche dati, di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica; la lettera *g*), di armonizzare con il diritto europeo la normativa nazionale in materia di turismo, nei limiti delle competenze statali, tenuto conto delle esperienze regionali già maturate in materia, mediante, tra le altre cose, il riordino e l'aggiornamento della normativa in materia di professioni turistiche e la revisione e l'aggiornamento della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere, rafforzando le misure di contrasto all'abusivismo di settore; la lettera *h*), di prevedere la creazione di un sistema informativo che consenta una più agevole consultazione e conoscenza della programmazione turistica avviata dalle singole regioni italiane, dei bandi europei, nazionali e regionali destinati al settore turistico, delle normative regionali inerenti l'offerta turistica del territorio, delle strutture ricettive, dell'offerta turistica disponibile nei siti riconosciuti patrimonio dell'umanità; la lettera *i*), di sviluppare il modello di turismo accessibile; la lettera *l*), di promuovere iniziative di formazione specifica nei settori turistici; la lettera *m*), di definire i criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale; la lettera *n*), di promuovere progetti intermodali per la mobilità *slow* a fini turistici; la lettera *o*), di prevedere l'istituzione di una Scuola nazionale di alta formazione turistica.

Il comma 3 regola la procedura di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, che sono adottati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e sono sottoposti al parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. Il medesimo comma 3 reca anche una delega correttiva, da esercitare entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo.

L'articolo 1-*bis* reca la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali, prevedendo che le disposizioni della legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione e senza nuovi e maggiori oneri per le stesse.

L'articolo 2 reca una clausola di invarianza degli oneri per l'attuazione della delega recata dall'articolo 1.

Ricorda come la delega legislativa in esame investa, in primo luogo, la materia del «turismo» riconducibile alla competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione nonché,

per taluni profili, le materie «ordinamento civile», «tutela della concorrenza» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» appartenenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), e), g) e la materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni. Rileva inoltre che in materia di turismo in diverse occasioni la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni (sentenze n. 88 del 2007 n. 94 del 2008) volte ad autorizzare uno stanziamento in favore del settore turistico senza prevedere adeguate forme di coinvolgimento delle regioni. La Corte ha in proposito evidenziato che, anche se l'ascrivibilità della materia «turismo» alla competenza regionale residuale non esclude di per sé la legittimità di un intervento legislativo di carattere finanziario ed aggiuntivo dello Stato giustificato dall'obiettivo di rafforzare le capacità competitive delle strutture turistiche nazionali, l'adozione di un provvedimento «sentita» la Conferenza permanente Stato-Regioni, recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione, appare insufficiente. Con la sentenza n. 94 del 2008 la Corte ha dichiarato l'illegittimità della disposizione nella parte in cui non stabiliva che il decreto da esso previsto fosse preceduto dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.

Al riguardo segnala che, come già evidenziato, il procedimento definito per l'attuazione della delega legislativa in esame prevede l'adozione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere.

Legge di delegazione europea 2018

S. 944 Governo

(Parere alla 14^a Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Virginia LA MURA (*M5S*), *relatrice* nel ricordare che il provvedimento è volto a garantire la conformità del diritto interno a quello dell'Unione europea attraverso il conferimento di deleghe legislative al Governo per il recepimento delle direttive dell'Unione europea e per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dei regolamenti UE rileva come, in particolare, l'articolo 1 rechi la delega al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A. Tra queste segnala come rilevanti la direttiva 2013/59/Euratom sulle norme di sicurezza contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la direttiva 2017/1371 relativa a reati e sanzioni in materia di lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; la direttiva 2017/2102 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettro-

niche; la direttiva 2017/2108 sulla sicurezza delle navi da passeggeri; la direttiva 2017/2398 sui rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro; la direttiva 2018/410 sulle basse emissioni di carbonio; la direttiva 2018/843 sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo; la direttiva 2018/844 sull'efficienza energetica; la direttiva 2018/850 sulle discariche di rifiuti. Ricorda che molti degli articoli del provvedimento successivi (gli articoli 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23) recano specifici principi e criteri direttivi per le deleghe di recepimento delle direttive contenute nell'allegato A. Con riferimento agli ulteriori articoli, segnala che l'articolo 2 conferisce al Governo una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali e che l'articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi per la delega di recepimento della direttiva 2017/1371 su reati e sanzioni in materia di lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Tra i principi e criteri direttivi segnala la previsione della punibilità con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione e quella della configurazione come circostanza aggravante della commissione del reato nell'ambito di un'organizzazione criminale. Rileva, infine, come i rimanenti articoli del disegno di legge provvedano, con apposite deleghe al Governo, all'adeguamento dell'ordinamento interno ai seguenti regolamenti UE, Si tratta in particolare del regolamento 2017/1939 che ha istituito la procura europea (articolo 4) competente ad individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; del regolamento 2014/655 che affronta la problematica del recupero transfrontaliero dei crediti (articolo 5); del regolamento 2017/1129 che stabilisce i requisiti relativi alla redazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro (articolo 8); del regolamento 2017/1131 sui fondi comuni monetari che rappresentano uno strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche (articolo 9); del regolamento 2016/2031 (misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante) e 2017/625 (normativa nazionale sulle piante) (articolo 10); del regolamento 2017/625 in materia di legislazione sugli alimenti e sui mangimi (articolo 11); del regolamento 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto ad alto rischio (articolo 20); del regolamento 2017/1938 in materia di sicurezza dell'approvvigionamento del gas (articolo 22).

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che la Conferenza Stato-regioni, nell'esprimere parere favorevole sul provvedimento, lo scorso 4 ottobre, si era riservata di formulare alcune osservazioni nel corso dell'iter parlamentare; in proposito, lo scorso 21 febbraio la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha avanzato alcune osservazioni concernenti l'articolo 11 del provvedimento in

materia di controlli effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. In particolare, la Conferenza delle regioni ha richiesto che, all'articolo 11, comma 3, lettera *b*), non sia individuato il solo Ministero della salute come sola autorità competente in materia bensì il Ministero della salute, le regioni e le ASL che si coordinano tra loro. La Conferenza delle regioni richiede, inoltre, una modifica della successiva lettera *e*). Il testo attualmente prevede che gli introiti derivanti dalle tariffe pagate dagli operatori in occasione dei controlli siano assegnate ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato per poi essere trasferite alle autorità competenti (cioè le ASL, le regioni, il Ministero della salute, l'Istituto zooprofilattico sperimentale, i laboratori nazionali di riferimento). La Conferenza delle regioni propone, per evitare ritardi nell'acquisizione da parte di questi soggetti delle risorse necessarie per effettuare i controlli, di non procedere all'assegnazione di tali risorse al capitolo del bilancio dello Stato ed operarne invece l'assegnazione diretta alle autorità competenti.

Chiede dunque di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per poter approfondire tali osservazioni.

Carlo PIASTRA, *presidente*, non essendoci altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,45.

ALLEGATO

**Delega al Governo in materia di turismo
(Nuovo testo C. 1698 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 1698 recante delega al Governo in materia di turismo, come risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che:

il provvedimento investe in primo luogo la materia del «turismo» riconducibile alla competenza residuale delle regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione nonché, per taluni profili, le materie «ordinamento civile», «tutela della concorrenza» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» appartenenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), e), g) e la materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

in materia di turismo con le sentenze n. 88 del 2007 e n. 94 del 2008 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni volte ad autorizzare uno stanziamento in favore del settore turistico senza prevedere adeguate forme di coinvolgimento delle regioni;

in particolare, le due sentenze hanno richiesto la presenza di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 1, comma 3, prevede, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 20 giugno 2019

Plenaria
23ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Intervengono per l'Unione sindacale giornalisti RAI (USIGRAI) il dottor Vittorio Di Trapani, Segretario nazionale e per la Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) il dottor Raffaele Lorusso, Segretario generale.

La seduta inizia alle ore 12,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori, con riferimento all'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che della audizione odierna verrà redatto anche il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione dell'Unione sindacale giornalisti RAI (USIGRAI) e della Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) sul piano industriale della RAI 2019-2021**

(Svolgimento)

Il PRESIDENTE dichiara aperta l'audizione in titolo, ringraziando il dottor Vittorio Di Trapani, Segretario Nazionale dell'USIGRAI e il dottor Raffaele Lorusso, Segretario generale della FNSI per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Il dottor DI TRAPANI e, successivamente, il dottor LORUSSO svolgono una relazione introduttiva.

Intervengono per svolgere considerazioni e formulare quesiti i senatori MARGIOTTA e DI NICOLA, i deputati FORNARO, CAPITANIO e MULÈ, il senatore VERDUCCI e il deputato ANZALDI.

Il dottor DI TRAPANI e il dottor LORUSSO replicano ai quesiti.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Di Trapani e il dottor Lorusso e dichiara chiusa l'audizione.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal numero 85/556 al numero 86/561 per i quali sono pervenute risposte scritte alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 13,35.

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 85/556 al n. 86/561)*

BERGESIO, CAPITANIO, COIN, IEZZI, FUSCO, PERGREFFI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Considerato che da – quanto si apprende da fonti di stampa – nelle scorse settimane l'Amministratore Delegato della RAI ha effettuato delle nomine relative a settori strategici per la *governance* della Società Concessionaria;

considerato altresì che un giornalista professionista ed esperto come Fabrizio Ferragni è stato rimosso dall'incarico;

alla Società Concessionaria si chiede di conoscere:

- un elenco dettagliato delle nomine effettuate;
- quali sono i criteri discretivi cui è stata informata la scelta per ogni settore;
- quanti e quali candidati per le varie posizioni sono stati valutati;
- quali sono i motivi che hanno portato alla rimozione di Fabrizio Ferragni dal suo incarico.

(85/556)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In data 23 maggio l'amministratore delegato della RAI ha formalizzato le seguenti nomine di corporate: Marcello Giannotti direttore della Comunicazione; Simona Martorelli direttore Relazioni Internazionali; Stefano Luppi direttore Relazioni Istituzionali; Andrea Montanari direttore Ufficio Studi; Pietro Gaffuri direttore Direzione Transformation Office; Elena Capparelli direttore Area Digital; Monica Caccavelli direttore Direzione Acquisti; Felice Ventura direttore Risorse Umane e Organizzazione; Alessandro Zucca direttore Infrastrutture Immobiliari e Sedi Locali. Inoltre a Luciano Flussi viene assegnato l'incarico di Senior Advisor per l'Innovazione dei Processi Aziendali, alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato. Tali nomine si aggiungono a quelle già precedentemente formalizzate dall'Amministratore Delegato il 1° aprile scorso.

L'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri attribuitigli dallo Statuto (che recepisce le norme del Testo Unico sui Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici) e in coerenza con le disposizioni del Piano per la Trasparenza e la Comunicazione Aziendale, ha ritenuto di procedere nella direzione sopra sintetizzata con l'obiettivo di pervenire alla strutturazione

di un assetto coerente con l'implementazione del nuovo piano industriale, in un quadro di valorizzazione delle risorse interne.

BERGAMINI, MULÈ. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Premesso che:

Audiweb srl è l'organismo italiano che realizza e distribuisce nel mercato italiano un sistema integrato di servizi per la rilevazione, la misurazione e la diffusione dei dati di fruizione dei media *online*;

per effettuare tali misurazioni Audiweb si rivolge a soggetti terzi, quali The Nielsen Company, che fornisce il servizio di statistica Nielsen Audience Measurement;

come si evince dal sito *web* della RAI, alla sezione riservata alla politica di *privacy* dei prodotti multimediali con registrazione (all'URL <https://www.rai.it/account/Privacy-Policy-estesa-dei-domini-RaiPlay-9b80d525-f09d-434f-8b95-5095b13a498c.html>), alla lettera D., «Nielsen si avvale di Facebook, Inc. quale «*data provider*», specificando che l'attività di Facebook è finalizzata ad «arricchire le informazioni censorie rilevate con informazioni relative all'età e al genere degli utenti (trasmessi da Facebook in forma pseudo-anonima e aggregata) che si aggiungono e migliorano l'accuratezza delle misurazioni effettuate e effettuare la deduplicazione delle *audience* tra dispositivi (cioè evitare che dati doppi o ripetuti inficino la correttezza della misurazione statistica)»;

alla stessa lettera D., inoltre, si riporta che Nielsen condivide con Facebook i dati in forma aggregata e tramite l'utilizzo di tecniche di criptazione, e specifica che si tratta di dati personali degli utenti;

alcuni di questi dati sono raccolti in chiaro da Facebook attraverso il *re-direct* dal *browser* dell'utente quali l'indirizzo IP; lo *user agent*; nonché i metadati inclusi nel *re-direct*. Altri dati in forma criptata attraverso Nielsen come il content ID; l'advertising ID (informazioni raccolte solo con riferimento ad applicazioni mobili) e il *cookie* di Nielsen SDK (*Software Development Kit*);

il luogo del trattamento dei dati, infine, è negli Stati Uniti;

il tema della sicurezza dei *big data* e in generale delle falle del sistema dei *social network* è da tempo al centro del dibattito a livello internazionale, vieppiù a seguito di casi come quello dello scandalo di Cambridge Analytica che secondo le ricostruzioni sottrasse i dati di 87 milioni di utenti proprio del colosso fondato da Zuckerberg, al fine di profilare i comportamenti degli utenti e sfruttarli per campagne pubblicitarie ed elettorali-;

chiede di sapere:

se siano a conoscenza di quanto illustrato in premessa;

se non ritengano opportuno approfondire gli aspetti di sicurezza dei dati personali degli utenti;

quali iniziative intendano assumere tempestivamente per garantire concreta sicurezza ai dati degli utenti ed evitare che gli stessi finiscano per essere profilati, per mezzo del servizio pubblico, a fini commerciali o, ancor peggio, politico-elettorali.

(86/561)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

RAI è costantemente impegnata nel promuovere la massima sicurezza del trattamento dei dati personali dei propri utenti, in accordo con la normativa applicabile in materia, nell’ambito di tutta la propria offerta digital; ciò con particolare riferimento alle attività di misurazione statistica realizzate da Joint Industry Committee monitorati da AGCom, come Audiweb o Auditel, che per definizione si propongono di offrire dati imparziali al mercato, riguardanti i comparti media di competenza, senza i quali circolerebbero soltanto dati di consumo direttamente forniti da ciascun operatore, con prevalenza degli OTT come Facebook e Google, che come noto raccolgono circa il 75 per cento delle risorse pubblicitarie del settore, basandosi su dati da essi stessi forniti.

In tale quadro, con riferimento al tema della sicurezza dei dati personali degli utenti nell’ambito di Audiweb, di cui l’Azienda è cliente ma al cui indirizzo strategico concorre attraverso la rappresentanza in Fedoweb, Associazione che rappresenta i principali operatori del web a cui RAI partecipa al pari dei maggiori editori italiani, vanno evidenziati i presupposti dell’evoluzione metodologica di Audiweb 2.0 e del suo ricorso al partner tecnico Nielsen, a sua volta operante per le sue attività di ricerca con un accordo mondiale di collaborazione con Facebook.

Si ritiene opportuno mettere in evidenza, come punto di partenza per spiegare il ricorso a big data nella misurazione del traffico web, come la stessa AGCom avesse ravvisato, nella propria «Indagine conoscitiva sui sistemi di rilevazione degli indici di ascolto sui mezzi di comunicazione di massa», svolta nel 2016, una serie di limiti nella metodologia Audiweb 1.0, tra i quali (cfr. punto 617 del Rapporto conclusivo AGCom; del. 236/17/CONS):

la scarsa tempestività nella produzione dei dati (solo mensili con diffusione dopo 45 gg)

la centralità nel processo di elaborazione dei dati delle informazioni desumibili da un’indagine campionaria, attraverso un panel di individui rispetto a quelle derivanti da una rilevazione censuaria.

Audiweb pertanto, recependo le osservazioni della competente Autorità, così come le istanze provenienti dal mercato, attraverso una lunga procedura di Beauty Contest conclusasi nel 2017, che ha coinvolto le principali Società di ricerca presenti sul mercato italiano, ha ritenuto opportuno passare ad una produzione di dati su base giornaliera, riferiti ad utenti unici e con attribuzione di sesso/età, con una rilevazione censuaria, quindi basata sui consumi effettivi degli utenti, necessaria a cogliere la estrema frammentazione e vastità del web, impossibile da rappresentare

solo con panel. Tale sistema innovativo, per essere efficace, richiede per sua natura una maggiore e diretta cooperazione degli editori «clienti», dal momento che la rilevazione censuaria parte proprio dall'installazione – sulle properties degli editori rilevati – di strumenti di misurazione digitale del traffico generato, relativi alle attività di ciascun utente.

Essendo però i dati censuari relativi a browser e/o device, per arrivare a riferirli giornalmente a utenti unici, con la minima specificazione di sesso ed età, in un comparto così vasto e frammentato come il web, gli organismi tecnici di Audiweb nel corso del Beauty Contest si sono resi conto della necessità dell'impiego di big data; tutti gli Istituti partecipanti avevano infatti chiaramente indicato questa necessità e dall'esame dei progetti il più valido è stato ritenuto dagli organismi tecnici di Audiweb quello di Nielsen, che in virtù della propria partnership con Facebook poteva disporre dei big data necessari ad alimentare i propri algoritmi di produzione di audience digital secondo i requisiti di cui sopra. RAI si è preoccupata da subito di comprendere appieno il funzionamento specifico della rilevazione (evidentemente, anche al fine di illustrarlo adeguatamente ai propri utenti, in ottemperanza al dettato normativo), con particolare riferimento ai dati personali effettivamente coinvolti ed al trattamento degli stessi, in ogni parte del processo, con particolare riferimento al ruolo di Facebook.

Come dettagliatamente descritto da Audiweb nel documento detto «Nota informativa», pubblicato sul proprio sito (<http://www.audiweb.it/metodologia/note-informative.html>) ai sensi della delibera AGCOM n. 85/06/CSP per rendere trasparente al mercato e agli utenti la metodologia di rilevazione, l'intervento di Facebook nella rilevazione Audiweb può essere sinteticamente riassunto come segue:

i. attribuzione dell'informazione sesso/età, nei soli casi in cui sia presente un cookie di login a Facebook o nel caso in cui l'Advertising ID sia tra quelli dei propri utenti. Vale a dire, quando Facebook è in grado di riconoscere che si tratta di un proprio iscritto, usa i propri dati (e non quelli della rilevazione Audiweb) per attribuire sesso ed età ad un utente altrimenti generico;

ii. applicazione dell'algoritmo fornito da Nielsen per la correzione sesso/età (per trattare il caso tipico dei device condivisi, nei quali l'utente che effettua l'accesso a Facebook non è sempre l'unico a utilizzare il device);

iii. aggregazione degli utenti unici, targettizzati per sesso ed età, per ogni contenuto inviato a Facebook in modo criptato, in modo che non possa riconoscere il singolo contenuto. Tali dati vengono poi inviati a Nielsen in modo aggregato, in modo che Nielsen stessa non possa ottenere informazioni sul consumo del singolo utente.

Nell'assetto definito da Nielsen e rappresentato a RAI, Facebook interviene con proprie specifiche procedure di trattamento sui dati ricevuti solo per il punto i), ovvero per compiere, nel caso di navigazioni svolte dai propri utenti, i cui dati personali sono stati già raccolti da Facebook,

una prima associazione di profilo sesso/età, soggetta a possibili revisioni da Nielsen già dallo step seguente, che prevede l'impiego di un modello statistico realizzato da Nielsen stessa sulla base di informazioni raccolte sui comportamenti di navigazione e sulla frequenza di utilizzo dei vari device da parte della componente panel.

Nel caso della rilevazione Audiweb, Facebook è quindi un partner tecnico della Società incaricata di svolgere il servizio di rilevazione (sub-processor/sub-responsabile del trattamento), che agisce in un ben determinato punto del processo, al fine di fornire a Nielsen – con esclusivo riferimento alla navigazione degli iscritti al social network – le informazioni sul sesso/età dell'utente che risulta loggato alla piattaforma sul device da cui si origina il traffico.

Facebook svolge questo compito senza essere a conoscenza del contenuto sito/app visitato, sia perché tale informazione le viene fornita in modo codificato sia perché, nel redirect, la url del sito visitato viene sostituita da una url nel dominio Nielsen, come espressamente indicato nel documento di Data Processing Agreement (DPA) sottoscritto tra Nielsen ed i singoli editori e più avanti dettagliato. In altri termini, la funzione di Facebook – nel processo di rilevazione gestito da Audiweb e, per essa, da Nielsen – è pertanto, ed esclusivamente, quella di fonte di informazione necessaria alla trasformazione di dati censuari relativi a browser/device in dati relativi ad utenti, con una attribuzione di sesso/età; per fare ciò, Facebook mette a disposizione big data provenienti dalla propria attività di profilazione, per i quali abbia ottenuto uno specifico consenso da parte dei propri iscritti.

Secondo quanto rappresentato da Nielsen, quest'ultima ha scelto Facebook quale data provider in virtù di un elevato tasso di qualità e di affidabilità dei dati di sesso/età forniti, caratteristiche riscontrate da Nielsen a fronte di controlli incrociati con i dati noti dei propri panel realizzati in diversi Paesi.

Rispetto a un meccanismo di ricerca così complesso, RAI si è distinta in ogni fase del processo, attraverso l'associazione Fedoweb, azionista di Audiweb, così come nel Comitato Tecnico e nello stesso CdA Audiweb, per la propria attenzione e proattività, sia nei riguardi della correttezza e affidabilità della metodologia sia in riferimento al tema del trattamento dei dati personali.

Nello specifico, si sottolinea come sia stata proprio RAI, attraverso i controlli realizzati internamente nei mesi precedenti l'avvio della rilevazione con il nuovo sistema Audiweb 2.0, a condurre una propria autonoma valutazione (assessment) in merito alle caratteristiche del redirect dei dati verso Facebook, richiedendo importanti correttivi a tale trattamento da parte di Nielsen che – sulla base della segnalazione di RAI – ha provveduto a rivedere la URL contenuta nel redirect, sostituendola automaticamente con una diversa URL, facente parte di un dominio nella titolarità di Nielsen e impedendo così la possibile acquisizione di informazioni sui contenuti visualizzati da parte di Facebook (le app mobile non sono interessate dal redirect); la natura in «chiaro» di tale trattamento

non era segnalata nella prima versione di Nota Informativa pubblicata sul sito AGCom ed è stata pertanto modificata a seguito degli interventi di RAI.

Questa ed altre evidenze (sul flusso dei dati e interazioni tra Nielsen e Facebook; sulla localizzazione server UE/extra UE; sulle modalità e tempistiche di conservazione dei dati; sulla gestione dell'opt-out utente) sono state prontamente condivise dai rappresentanti di RAI in Fedoweb e presso il CdA Audiweb, presso i quali RAI si è attivata per stimolare anche gli altri editori a sostenere il processo di rafforzamento della protezione dei dati personali degli utenti.

Questa intensa ed efficace azione promossa da RAI ha permesso ad Audiweb:

la redazione di una nuova e più accurata «Nota Informativa», con dettagli sui flussi e le procedure di elaborazione dei dati, ivi inclusi quelli personali (tale documento rappresenta l'appendice tecnica del contratto editori/Audiweb e la sua pubblicazione costituisce un obbligo di trasparenza per la Società di rilevazione verso il mercato e gli utenti);

la definizione di un testo coerente ed esaustivo per l'Informativa agli utenti;

la proposizione, in supporto agli editori partecipanti alla misurazione con SDK sui propri siti, individuati come titolari del trattamento dei dati personali, di uno schema negoziato con Nielsen di Data Processing Agreement («DPA»), necessario ai sensi del GDPR per regolare i rapporti tra gli editori, titolari del trattamento, e Nielsen (partner tecnici come Facebook inclusi), responsabile del trattamento dei dati personali; nel citato DPA, è chiaramente scritto che Nielsen e i suoi partner nell'esecuzione della ricerca (Facebook) operano nel rispetto del sistema regolatorio e di compliance definito dal GDPR e che ogni trattamento di dati personali è svolto nei limiti – e circoscritto alle finalità – del raggiungimento degli obiettivi della ricerca, cioè quello dell'ottenimento di dati di traffico su property digital.

Nella DPA tra RAI e Nielsen tra l'altro, con riferimento specifico a Facebook, Nielsen dichiara e garantisce che:

Facebook è stata debitamente nominata da Nielsen stessa sub-responsabile del trattamento ed il relativo accordo per il trattamento dei dati personali è conforme al GDPR. Nel caso di trattamenti effettuati al di fuori della UE, questi saranno oggetto di salvaguardie non meno protettive di quelle previste all'interno della UE, GDPR incluso;

ai sensi dell'accordo per il trattamento dei dati personali stipulato con Nielsen, è fatto divieto a Facebook di effettuare un incrocio tra i dati personali di cui l'editore è titolare ed il contenuto pubblicitario/editoriale accessibile dagli utenti dell'editore (interessati dal trattamento);

Facebook è obbligata a conservare i dati personali trattati per un periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni e, trascorso tale periodo di conservazione, è obbligata a cancellare i dati personali degli utenti interessati;

l'anzidetto periodo di conservazione è conforme ai principi di proporzionalità e necessità del trattamento stabiliti dal GDPR e tale periodo di conservazione è necessario al fine di procedere ai controlli sulla qualità dei dati di audience (effettuati su base trimestrale).

Per elevare ulteriormente il grado di protezione dei dati personali dei propri utenti, RAI ha proposto e fatto approvare in sede Fedoweb, la richiesta – poi recepita dal C.d.A. Audiweb – di una segnalazione da parte di Audiweb al Garante Privacy in merito al trattamento complessivo dei dati personali degli utenti nell'ambito della ricerca, sollecitando l'Authority, ove lo ritenga necessario, a svolgere ulteriori verifiche nell'ambito delle sue prerogative, offrendo piena collaborazione e supporto in merito; tale segnalazione, inviata il 4 febbraio 2019, non risulta ad oggi aver ricevuto alcun riscontro da parte del Garante.

Da quanto sopra rappresentato sembra emergere come RAI abbia già posto in essere e continui a promuovere in sede Fedoweb e Audiweb tutte le possibili attività di verifica e controllo rispetto alla tutela dei dati personali degli utenti. Ad oggi, non risulta che le attività di trattamento dei dati personali siano state effettuate da Nielsen e Facebook in violazione dei predetti accordi di DPA; RAI, tuttavia, si sta attivando presso Fedoweb e nell'ambito del CdA Audiweb, affinché il piano di controlli già previsto al fine di garantire la compliance regolatoria e assicurare il massimo livello possibile di protezione dei dati personali dei propri utenti sia realizzato secondo quanto deliberato e, se necessario, rafforzato.

Da ultimo, si rileva come azioni di profilazione a fini commerciali o politico-elettorali dei dati provenienti dagli editori nell'ambito della ricerca Audiweb 2.0 siano espressamente vietate dagli accordi tra Audiweb e Nielsen e tra editori e Nielsen, partner tecnici inclusi, con piena responsabilità a carico di Nielsen; si ritiene opportuno mettere in evidenza, ancora una volta, infatti, che i dati personali rilevati nell'ambito della ricerca, limitati a quelli sopra evidenziati, possono essere utilizzati sia da Nielsen sia dai suoi partner tecnici al solo fine di produrre i dati generali e aggregati di traffico web previsti dal contratto tra Audiweb e Nielsen.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 20 giugno 2019

Comitato VI

**Permeabilità delle procedure di appalto ed evidenza pubblica
alla infiltrazione delle associazioni criminali**

Riunione n. 4

Coordinatore: BARTOLOZZI (FI)

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,20

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 20 giugno 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,40 alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza

Giovedì 20 giugno 2019

Plenaria
20ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PILLON

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria, la dottoressa Carla Berardi, referente per l'Associazione culturale pediatri e il dottor Luigi Nigri, vice presidente nazionale della Federazione italiana medici pediatri.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione di rappresentanti della Società italiana di pediatria, della Federazione italiana medici pediatri e dell'Associazione culturale pediatri**

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il professor Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (SIP), la dottoressa Carla Berardi, referente per l'Associazione culturale pediatri (ACP) e il dottor Luigi Nigri, vice presidente nazionale della Federazione italiana medici pediatri (FIMP) per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.

Dà quindi la parola al professor Villani.

Il professor Alberto VILLANI ricorda alla Commissione la storia e le finalità della Società italiana di pediatria, la quale accoglie 10.700 dei 12.500 Pediatri italiani in tutte le loro diverse componenti: universitaria, ospedaliera e del territorio.

La Società Italiana di Pediatria è da sempre impegnata nella tutela dell'età evolutiva e particolarmente sensibile ai temi relativi alla violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.

A suo parere, tutti i temi evidenziati dall'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti rappresentano delle urgenze sociali, sanitarie e culturali. Ritiene pienamente condivisibile l'osservazione che la presenza di una legislazione precisa e puntuale sotto il profilo del divieto penale non sia sufficiente a tutelare i soggetti più deboli e fragili.

Sottolinea quindi come tra i problemi connessi alle forme di violenza sui minori sia necessario considerare l'abbandono scolastico, la mancata tutela sanitaria e di prevenzione di cui sono vittime alcuni minori, le vittime dei femminicidi, la scarsa tutela della maternità.

Conclude rilevando come per la Società Italiana di Pediatria, pur essendo apprezzabili le numerose e importanti iniziative che vengono intraprese a favore della popolazione in età evolutiva, sia necessaria l'elaborazione di una politica che complessivamente consideri i problemi evidenziati nel programma dell'indagine conoscitiva e che possa stabilmente porre argine e rimedio a tutte le criticità che affliggono una significativa parte della popolazione infantile del nostro Paese.

Il dottor Luigi NIGRI, dopo aver ricordato alla Commissione le funzioni della Federazione italiana medici pediatri, osserva come i pediatri di base possano svolgere un ruolo di rilievo nella politica di contrasto dei fenomeni di violenza ai danni dei minori, potendo, proprio i pediatri di famiglia, riconoscere i primi segni dell'abuso.

L'abuso è un problema sociale, strettamente collegato alla degenerazione del contesto familiare e alla alterazione dei valori domestici. Dopo

aver ribadito l'importanza di intercettare precocemente ogni forma di abuso, sottolinea come particolarmente grave e diffusa sia la violenza assistita e mediata. Tale violenza, che ha ripercussioni serie sullo sviluppo psicologico dei minori, è soprattutto accentuata nelle situazioni di separazione e divorzio connotate da un'elevata conflittualità.

Conclude osservando l'importanza di intervenire anche con programmi educativi rivolti ai genitori e in particolare alle famiglie in crisi.

La dottoressa Carla BERARDI rileva in via preliminare che la violenza sui bambini è stata troppo a lungo vista come un problema esclusivamente sociale e di giustizia penale, mentre ora se ne riconosce la grande importanza per la salute pubblica con conseguenze di lungo termine per la salute mentale, riproduttiva e fisica dei bambini e per lo sviluppo della società. Dopo aver fornito alcuni dati statistici in ordine alle dimensioni del problema, osserva come Internet e i *new media* rappresentino un nuovo strumento potenzialmente alleato di chi vuole adescare minori per compiere reati sessuali. L'abuso online, nelle sue varie forme, può provocare le stesse conseguenze post traumatiche dell'abuso sessuale, con l'aggravante che le immagini delle violenze, cristallizzate nel web, hanno un effetto dirompente sui vissuti post traumatici

Gli studi epidemiologici disponibili confermano che il fenomeno è in crescita, così come il numero di arresti ad esso correlati, e che le vittime spesso agiscono consenzienti, consapevoli di comunicare con adulti estranei, mentre raramente parlano di ciò con gli adulti di riferimento (genitori, insegnanti).

Rileva poi come l'Italia sia tra i primi Paesi ad adottare una specifica normativa in materia aderendo ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Richiama quindi l'attenzione della commissione sulla pubblicazione «Fuori dalla rete. Procedure Operative per la tutela delle vittime minorenni di abuso sessuale in rete», realizzata nell'ambito del progetto biennale DICAM II. L'obiettivo del progetto era di realizzare una metodologia per l'identificazione e il supporto dei bambini e adolescenti abusati sessualmente attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, di produrre uno strumento di facile consultazione in grado di supportare gli operatori nella gestione di casi di abuso sessuale *on line* di bambini e adolescenti dalla fase di rilevazione e segnalazione fino alla presa in carico psico sociale delle vittime, oltre che di aumentare le conoscenze e le competenze dei professionisti del settore sugli aspetti specifici che le nuove tecnologie introducono nel tema dell'abuso sessuale dei minori in senso tradizionale e promuovere un approccio multidisciplinare al fenomeno e la cooperazione interprofessionale nella gestione dei casi. Si tratta di procedure operative rivolte ad operatori del settore scolastico, socio educativo, sanitario, giudiziario e delle forze dell'ordine. In tale documento, oltre ad essere individuati i requisiti minimi per la tutela e la protezione dei minori vittime di abuso sessuale online, sono analizzate, fra le altre, le varie fasi e i passaggi della presa in carico delle vittime.

Conclude sottolineando come l'abuso sia una patologia frequente, grave e ad elevato rischio di ricorrenza, della quale è necessario che il legislatore si occupi con interventi sistematici.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

La senatrice Paola BINETTI (*FI-BP*) chiede agli auditi quali possano essere le misure concrete da adottare per contrastare le varie forme di abuso compiute ai danni dei minori.

La senatrice Paola BOLDRINI (*PD*), dopo aver ribadito l'importanza di prestare alle vittime di violenza un aiuto a tuttotondo, ritiene che troppo spesso manchi una sinergia fra i servizi sociali e i servizi medico-sanitari. Conclude evidenziando l'esigenza di introdurre una legge quadro per affrontare le varie forme di abuso, che preveda anche misure di educazione alla genitorialità.

L'onorevole Maria SPENA (*FI*) informa la Commissione che la prossima settimana l'aula della Camera dei deputati esaminerà una serie di mozioni sulla questione della violenza domestica ai danni dei minori. Si tratta di un problema grave ed attuale, come confermano recenti drammatici fatti di cronaca. Dopo aver svolto alcune considerazioni sull'importanza di prevedere misure a sostegno della genitorialità e delle neomamme, sottolinea la necessità di portare avanti interventi di sensibilizzazione del fenomeno rivolti a tutta la cittadinanza e finalizzati a favorire la denuncia e l'emersione degli abusi.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) svolge considerazioni sul ruolo dei soggetti che operano a livello territoriale nell'ambito della politica di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di violenza ai danni dei minori. Tali esperienze possono, a suo parere, costituire importanti strumenti dei quali nel legiferare è necessario tenere conto.

L'onorevole SIANI (*PD*), dopo aver sottolineato la necessità di prevedere interventi organizzati, strutturati e duraturi per il contrasto dei fenomeni violenti ai danni dei minori, rileva l'esigenza di istituire con urgenza un registro nazionale sulla violenza.

La senatrice Caterina BINI (*PD*) osserva come il fenomeno della violenza debba essere affrontato con interventi volti a prevenirne l'insorgenza, in quanto la repressione interviene quando ormai il danno, a volte irreparabile, si è prodotto. Chiede agli auditi quali misure possano essere adottate per contribuire alla prevenzione del fenomeno.

Il PRESIDENTE (*L-SP-PSd'Az*) rileva come dalle audizioni emerga che il problema della violenza è strettamente connesso alla crisi delle famiglie e dei valori, nonché alla progressiva perdita del ruolo delle figure

genitoriali. Di indubbio rilievo sono poi le considerazioni svolte con riguardo all'abuso legato alle situazioni di crisi coniugali conflittuali. Conclude sottolineando l'esigenza di rifuggire da ogni visione – particolarmente cara alla stampa – della famiglia come luogo di violenza, in quanto, in realtà, alla famiglia si deve guardare come prioritario luogo di protezione proprio dalla violenza.

Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto che non vi sono ulteriori domande o richieste di intervento, invita gli auditi a far pervenire per iscritto elementi di risposta ai quesiti posti. Ringraziati gli auditi, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda alla Commissione che ieri è stata presentata alle Camere la Relazione annuale dell'Autorità garante per l'infanzia e per l'adolescenza. Data la concomitanza con i lavori parlamentari molti componenti della Commissione non hanno potuto partecipare a tale evento. Nel quadro di collaborazione che, secondo la legge n. 112 del 2011, deve ispirare i rapporti fra la Commissione e l'Autorità garante, auspica che la Commissione possa quanto prima ascoltare la dottoressa Albano.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 20 giugno 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONI

Audizione del Prof. Ernesto Longobardi, Professore di scienza delle finanze presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e della Prof.ssa Giovanna Petrillo, Professoressa di diritto tributario presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Giovanna PETRILLO, *Professoressa di diritto tributario presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli* ed Ernesto LONGOBARDI, *Professore di scienza delle finanze presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*, svolgono un intervento sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Paolo RUSSO (*FI*) ed il senatore Vincenzo PRESUTTO (*M5S*).

Giovanna PETRILLO, *Professoressa di diritto tributario presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania*

Luigi Vanvitelli ed Ernesto LONGOBARDI, *Professore di scienza delle finanze presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*, forniscono precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, ringraziando gli auditi dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione presa – nelle sedute del 9 maggio e del 29 maggio scorso – dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di avvalersi, ai fini delle complesse competenze che l'articolo 3 della legge n. 42 del 2009 affida alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, della collaborazione di altri due consulenti, individuati sulla base delle indicazioni dei Gruppi parlamentari, nelle persone del dottor Luigi Oliveri, dirigente amministrativo dell'ente regionale Veneto Lavoro e della professoressa Floriana M. Cerniglia, professoressa ordinaria di economia politica presso la Facoltà di scienze politiche e sociali dell'Università Cattolica di Milano.

Ricorda inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che le consulenze avverranno a titolo gratuito, salvo soltanto il rimborso delle eventuali spese sostenute e adeguatamente documentate, connesse alla presenza richiesta ai lavori della Commissione, nel rispetto del limite di spesa costituito dalle risorse finanziarie a questo scopo destinate per l'attività degli organi bicamerali.

La seduta termina alle ore 9,05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

AUDIZIONE DEL DOTT. ANTONIO DECARO, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI), SU ATTUAZIONE E PROSPETTIVE DEL FEDERALISMO FISCALE E SULLE PROCEDURE IN ATTO PER LA DEFINIZIONE DELLE INTESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

